

Il presidente Enbic sul decreto pubblicato il 25 giugno in attuazione del dlgs 216/2023

Assunzioni, bonus in arrivo

Caratelli: bene il dm che rende l'agevolazione operativa

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E GIOVANNA CHIARANDA*

Pubblicato il dm 25 giugno 2024, recante le disposizioni di attuazione del bonus nuove assunzioni (art. 4, dlgs 216/2023). Come afferma Caratelli – presidente Enbic –, la pubblicazione del dm è salutata con favore, in quanto consente a imprese e professionisti di dare piena operatività all'agevolazione, in vigore dal 1° gennaio 2024 e valida per l'attuale periodo d'imposta. Il bonus consiste in una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti. Vediamo come le nuove regole attuative influiranno sulla corretta applicazione della misura. Sotto il profilo soggettivo, il dm conferma che destinatari della misura sono i titolari di reddito d'impresa, come le società di capitali, gli enti non commerciali (in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito), le imprese individuali (incluse le imprese familiari e le aziende coniugali) le società di persone ed equiparate (ad es., società di fatto o irregolari), nonché gli esercenti arti e professioni che producono

reddito di lavoro autonomo (art. 53 del Tuir). Viene, altresì, confermato che, per poter fruire dell'agevolazione, gli operatori economici devono aver esercitato l'attività di riferimento nel 2023 per almeno 365 giorni e non devono essere in stato di liquidazione ordinaria o assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019). Sotto il profilo oggettivo, il dm specifica che la maggiorazione del costo spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Pertanto, per accedere al beneficio, gli operatori economici devono, anzitutto, verificare la sussistenza di un incremento occupazionale, ossia una differenza positiva tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del 2024 e il corrispondente valore medio del 2023. Non sarà sufficiente rilevare un incremento della media dei lavoratori per il 2024 (ad es. generato dal fatto che nel 2023 sono stati assunti lavoratori a metà anno), ma occorrerà la presenza di almeno una nuova assunzione a partire dal 1° gennaio 2024.

Gli operatori, poi, nel rispetto della clausola di decadenza (art. 4 dlgs n. 216/2023), devono registrare un incremento complessivo della forza lavoro. In sostanza, il numero complessivo dei dipendenti alla fine del 2024 deve essere superiore al numero

società coinvolta nell'operazione e trasferiti nel 2024 alla società beneficiaria. Una deroga è prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2024 dalla società coinvolta nell'operazione straordinaria e trasferiti nel medesimo anno alla società beneficiaria; questi rilevano per entrambi gli enti coinvolti nell'operazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro presso gli stessi. Quanto alle tipologie contrattuali, rilevano i contratti part-time, in

misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale, nonché le conversioni da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Verificati positivamente tali incrementi, deve essere calcolato il beneficio spettante. A tal fine, l'art. 5 del dm chiarisce che l'operatore economico deve applicare al minor valore tra il costo, sostenuto nel 2024, per i neoassunti (retribuzioni, contributi, ratei ferie, bonus e quota del Tfr) e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico del medesimo anno, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, una maggiorazione del 20%. L'importo così determinato costituirà una variazione in diminuzione del reddito imponibile, da rilevare nella dichiarazione dei redditi 2025. Il dm provvede, poi, ad indicare la misura dell'ulteriore maggiorazione in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, di cui all'allegato 1 al dlgs n. 216/2023. Poiché, come affermato nella Relazione illustrativa al dm, stabilire una diversa percentuale per ogni singola categoria avrebbe potuto causare un aggravio delle procedure di accesso all'agevolazione, si è ritenuto opportuno prevedere che per tutti i lavoratori rientranti nelle suddette categorie una ulteriore maggiorazione unica del 10% e, dunque, una maggiorazione totale del 30%.

*e-Ius tax&legal

© Riproduzione riservata

Il dm conferma che destinatari della misura sono i titolari di reddito d'impresa, come le società di capitali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone ed equiparate, nonché gli esercenti arti e professioni con reddito di lavoro autonomo

degli stessi lavoratori occupati nel periodo d'imposta precedente. Il dm, all'art. 4, indica specifici criteri per la corretta determinazione dei due valori indicati. Ad esempio, in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.), il dm stabilisce che non rilevano i dipendenti in forza nel 2023 presso la

zionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale, nonché le conversioni da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Verificati positivamente tali incrementi, deve essere calcolato il beneficio spettante. A tal fine, l'art. 5 del dm chiarisce che l'opera-

Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL TERZIARIO,
SEDE IN ROMA, 0017, Via Cristoforo Colombo 115
tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it - Info@enbic.it

Taxi, note spese tra deducibilità dei costi e dematerializzazione

DI ANTONIO COLELLA
E GIORGIO NESCI

Per la deducibilità delle spese di trasporto tramite servizio taxi non è sufficiente la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico. È questa la precisazione contenuta nella risp. n. 142/2024. Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, ai fini della deducibilità del costo di trasporto, è necessario il documento giustificativo fornito dal prestatore, sotto forma di ricevuta o di documento equipollente (fattura), che contenga i dati essenziali della spesa e, cioè, dell'operazione resa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo). La contabile del Pos (comunemente la "copia"), eventualmente, potrà essere prodotta a supporto della fattura o della ricevuta. Tali documenti (i.e., ricevuta taxi e ricevuta Pos), possono essere dematerializzati e conservati digitalmente per semplificare la gestione dei processi amministrativi aziendali. È necessario, quindi, che la contabile del pagamento sia correlata a un giustificativo rilasciato dal prestatore, che contenga i dati essenziali della spesa, il cui originale cartaceo, una volta dematerializzato e conservato digitalmente, può essere di-

strutto. La risposta dell'Amministrazione è arrivata a seguito dell'istanza presentata da una società che ha chiesto di valutare la conformità del proprio progetto di dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi delle spese di trasferta alla normativa vigente. L'istante ha chiesto, inoltre, di confermare la possibilità di distruggere gli allegati cartacei alle note spese, una volta digitalizzate. La società ha specificato che il progetto aziendale si basa su un sistema informatico che consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite un'apposita applicazione installata sullo smartphone aziendale. Questo processo utilizza la tecnologia Ocr, che riconosce automaticamente il nome dell'esercente, la data, l'ora, la città, gli importi e il tipo di giustificativo. La società garantisce che il sistema rispetta i criteri di integrità e immutabilità, assicurando che il documento caricato non possa essere modificato successivamente dal lavoratore dipendente. Per quanto riguarda la dematerializzazione delle note spese dei dipendenti in trasferta tramite appositi software gestionali, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che

qualsiasi considerazione deve necessariamente fare riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, noto come "Codice dell'amministrazione digitale" (Cad), e ai relativi decreti attuativi di ordine generale. La normativa stabilisce che ogni documento informatico di rilevanza fiscale, ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari, come le note spese destinate alla deducibilità dei relativi costi ai sensi del Tuir, deve possedere caratteristiche fondamentali come l'immutabilità, l'integrità e l'autenticità. Quando questi requisiti sono effettivamente garantiti, idealmente come prospettato dall'istante, è possibile sostituire i documenti analogici con duplicati informatici digitali, permettendo così una completa dematerializzazione della procedura. Con riferimento alla possibilità di distruggere gli allegati cartacei alle note spese dematerializzate, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, poi, che, in generale, i giustificativi delle spese sostenute hanno natura di documenti analogici originali non unici ai sensi dell'articolo 1, lettera v), del Cad, in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di

cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che una volta completata la procedura di conservazione dei predetti documenti in formato elettronico, conformemente alle disposizioni di riferimento, è possibile procedere alla distruzione degli eventuali originali cartacei, ai sensi dell'articolo 4, co. 3, dm 17 giugno 2014. La risposta dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello rappresenta un riconoscimento dell'innovazione tecnologica applicata alla gestione aziendale. La possibilità di dematerializzare e conservare digitalmente le note spese non solo semplifica i processi amministrativi, ma riduce i costi e aumenta l'efficienza operativa. La risposta contribuisce a fare chiarezza nei rapporti tra la normativa civilistica, che regola, in vario modo, la dematerializzazione dei documenti, e la normativa fiscale. L'interpretazione suffragata dall'amministrazione contribuisce quindi a conferire certezza alla deducibilità dei costi la cui rappresentazione documentale segue un processo di archiviazione digitale e dematerializzazione in linea con quanto precisato dall'Agenzia e previsto a livello civilistico.

*e-Ius Tax&Legal

© Riproduzione riservata